



Roma, li 9 febbraio 2010

Prot. CC /02/10
Prot. AT/217//10
Prot. MG/10

Prot. BP /10
Prot. AV/1078/10

Egr. dott.ssa **Fabrizia LAPECORELLA**

Direttore generale delle Finanze

Via Pastrengo, 22

00185 Roma

Trasmissione a mezzo fax:: 06 50171813

Egr. dott. **Giuseppe PELEGGI**

Direttore Agenzia delle Dogane

Via Mario Carucci,71

00143 Roma

Trasmissione a mezzo fax: 06 50242143

Egr. dott. **Attilio BEFERA**

Direttore Agenzia delle entrate

Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D

00145 – Roma

Trasmissione a mezzo fax: 06 50545261

Oggetto: Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Comunitaria in materia di territorialità delle prestazioni di servizi e conseguente nuovi obblighi per l'invio dei modelli INTRASTAT – richiesta di intervento.

Egr. Direttore,

solo nella seduta del 22 gennaio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, finalizzata ad ovviare al problema dell'assolvimento dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del committente.

A tutt'oggi il citato decreto non è ancora stato pubblicato sulla G.U. e, conseguentemente, non sono stati emanati i provvedimenti attuativi consistenti in:

- un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze al fine di stabilire le modalità e i termini di presentazione degli elenchi;
- un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale vengono approvati i nuovi modelli Intrastat, le relative istruzioni applicative e le specifiche tecniche per l'invio telematico.

Appare evidente che, in ossequio alla Statuto del Contribuente, il ritardo nel recepimento della Direttiva **non può, e non deve, comportare obblighi a carico del sistema delle imprese, in considerazione di una scadenza così ravvicinata che ne impedirebbe il corretto adempimento.**

Per questa ragione, si ritiene **vadano evitate tutte le richieste di informazioni**, oggi presenti sulle bozze dei modelli Intrastat pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Dogane, **non previste dalla Direttiva comunitaria.**

Inoltre, si è dell'avviso che le richieste formulate dalle scriventi Organizzazioni nella precedente nota del 1° dicembre 2009, peraltro recepite anche dalla Commissione Finanze del Senato nel proprio parere sul Decreto Legislativo in oggetto, vadano riconsiderate alla luce del ritardo con cui gli operatori verranno a conoscenza delle informazione per il corretto adempimento.

Per comodità, di seguito vengono riformulate le richieste, allora avanzate, finalizzate a:


- prevedere un **primo invio telematico cumulativo degli elenchi relativi ai primi 6 mesi del 2010**, eventualmente con la previsione di presentare comunque elenchi distinti per periodo (mese/trimestre), per consentire un lasso temporale indispensabile all'acquisizione, da parte delle imprese di minori dimensioni, delle informazioni necessarie ad assolvere all'adempimento;
- far sì che, a regime, **il termine di presentazione dei modelli in via telematica sia previsto usufruendo di tutto il periodo riconosciuto dalla direttiva comunitaria, e, comunque, successivo al giorno 19 del mese successivo.** Al riguardo non si comprende perché detto termine debba essere anticipato al giorno 19 rispetto all'attuale termine del 20, considerando che i dati in forma elettronica sono di più pronta disponibilità per l'Amministrazione e che comunque l'articolo 263 della direttiva 2006/112 (come da modifica della Direttiva 2008/117/CE) dispone che possa essere fissato *"un termine non superiore ad un mese."*;
- solo al fine di ridurre gli oneri burocratici, a **prevedere che gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 possono procedere all'invio dei modelli per il tramite del canale Entratel, opportunamente integrato**, senza dover obbligare detti soggetti all'accredito e alla gestione di una ulteriore procedura di trasmissione telematica. In altre parole, si chiede di garantire la possibilità di trasmettere i modelli all'Agenzia delle Dogane accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate ed usufruendo della normale procedura di predisposizione dei file e trasmissione ivi prevista;
- prevedere una **soglia più elevata, limitatamente ad un adeguato periodo transitorio, per l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat con periodicità mensile per gli acquisti e le cessioni di beni**, come pure per le prestazioni di servizio. Si tenga conto che fino al 31 dicembre 2011, a norma dell'articolo 263, comma 1-ter, della direttiva 2006/112 (come modificato dalla direttiva 2008/117), gli Stati membri possono fissare il limite di importo in 100.000 euro, garantendo in tal modo, in questa fase di avvio la periodicità trimestrale per le imprese di minori dimensioni.

In tutti i modi, si sollecita che, nei documenti di prassi che seguiranno l'emanazione dei provvedimenti attuativi, venga ribadita la **non punibilità prevista dall'articolo 10 dello Statuto del Contribuente** in quanto **le possibili violazioni sono, senz'altro, determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della nuova normativa.**

Certi della sensibilità alle istanze della piccola impresa e dell'attenzione che sarà posta alla presente, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

CNA

IL RESPONSABILE
CLAUDIO CARPENTIERI



Casartigiani

IL RESPONSABILE
BENIAMINO PISANO



Confartigianato

IL DIRETTORE
ANDREA TREVISANI



Confcommercio

IL RESPONSABILE
ANTONIO VENTO



Confesercenti

IL RESPONSABILE
MARINO GABELLINI

